– l'art. 13 comma 5 del d.lgs. n. 285/1992, e ss. mm. e ii., a norma del quale i provvedimenti di classificazione tecnico-funzionale delle strade devono essere assunti dagli Enti proprietari delle medesime;

Dato atto:

– che l'itinerario composto dalla Strada Provinciale 16 «Paullo - San Grato» è citato nella «ricognizione delle strade provinciali istituite in forza delle normative previgenti alla L. 126/1958» di cui alla Deliberazione del Consiglio Provinciale num. 17430 del 15 settembre 1958, la cui copia anastatica è conservata nella biblioteca di palazzo Isimbardi a Milano;
– che il tratto lodigiano della Strada Provinciale 16 fu trasferito alla Provincia di Lodi all'atto della sua istituzione, nel1992;
– che il tratto inserito nel centro abitato di Paullo della Strada Provinciale 16 fu declassificato a strada comunale e trasferito al Comune di Paullo per effetto dell'art. 2 comma 7 del d.lgs 285/1992, il quale stabilisce che sono sempre comunali le strade inserite in centri abitati superiori ai 10.000 abitanti;
– che pertanto ad oggi, a seguito delle varie riclassificazioni storicamente intervenute, l'itinerario della Strada Provinciale16 è composto da un unico tratto residuo compreso tra il km 0+000 (confine lodigiano) e il km 1+116 (inizio del centro abitato di Paullo), nel comune di Paullo;
– che il tratto suddetto fu oggetto di demolizione e ricostruzione ad opera della società Tangenziale Esterna s.p.a. concessionaria per la costruzione e gestione della autostrada A58 «tangenziale est esterna di Milano», che la ricostruì con le caratteristiche della strada di tipo «F - extraurbana locale» (ex DM delle Infrastrutture 5 novembre 2001) e, nel 2015, la consegnò alla Città metropolitana di Milano;
– che l'Ente proprietario della parte residua della S.P. 16 sopra descritta è la Città metropolitana di Milano;
– che il Responsabile del Procedimento, ai sensi della legge n. 241/90 testo vigente, è Alessandra Tadini – Direttore dell'Area infrastrutture della Città metropolitana di Milano e che l'istruttoria relativa al presente atto è stata effettuata dall'ing. Marco Daleno - Responsabile del Servizio programmazione infrastrutture mobilità;

Ritenuto opportuno classificare, secondo le caratteristiche tecniche e funzionali definite all'art. 2, comma 2, del d.lgs.285/92 «Codice della Strada», la strada sopra descritta, al fine di assicurare ad esse la tutela prevista dal Codice della strada per la corrispondente categoria tecnico-funzionale;

Rilevato che il presente provvedimento non comporta oneri a carico della Città metropolitana;

Visti e richiamati:

– l'art. 107 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
– gli artt. 49 e 51 dello Statuto della Città metropolitana approvato dalla Conferenza metropolitana dei Sindaci con deliberazione R.G. n. 2/2014 del 22 dicembre 2014
– gli artt. 43 e 44 del Testo Unificato del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato dal Consiglio Metropolitano con deliberazione R.G. n. 35/2016 del 23 maggio 2016;
– la L. 190/2012 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione» e s.m.i.;
– il vigente «Piano esecutivo di gestione (PEG) 2022-2024», aggiornato con Decreto del sindaco metropolitano R.G. n.244/2022 del 15 dicembre 2022;
– il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per la Città metropolitana di Milano 2022-2024 – (PTPCT 2022/2024) approvato con decreto sindacale Rep. Gen. n. 86/2022 del 2 maggio 2022;
– il Codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente;
– l'art. 11 comma 5, del vigente Regolamento sul sistema dei controlli interni dell'Ente;

Attestato che:

– Il presente provvedimento non è classificato a rischio dal PTPCT 2022-24, approvato con decreto del Sindaco metropolitano num. 86/2022;
– il presente provvedimento è assunto nel rispetto delle norme sulla riservatezza ai sensi del regolamento (UE) 2016/679del27 aprile 2016 e del d.lgs n. 101/2018;
– risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento, in relazione a quanto previsto dall'art. 2 dellaL.241/1990, nonchè dall'articolo 14 del Regolamento sui procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi, e che il procedimento non è elencato nella tabella A del Regolamento stesso;
– che i responsabili del procedimento e dell'istruttoria non incorrono nei doveri di assunzione di astensione, sanciti dagli artt. 5 e 6 del Codice di comportamento;
– che l'atto necessita di pubblicazione in Amministrazione trasparente in quanto rientra nella fattispecie normata dall'art. 39 d.lgs. 33/2013;

nell'esprimere la regolarità tecnica del provvedimento, ai sensi dell'art. 147-bis «Controllo di regolarità amministrativa e contabile» del d.lgs. 267/2000;

DECRETA:

1. di attribuire alla Strada Provinciale 16 «Paullo - confine lodigiano», per i motivi esposti in premessa, la seguente classe tecnico-funzionale definita dall'art. 2, comma 2 del d.lgs. 285/92 «Codice della Strada»:

«F - strada extraurbana locale», al tratto che si sviluppa nel Comune di Paullo dal km 0+000 (confine lodigiano) al km1+116 (inizio del centro abitato di Paullo);

2. di dare atto che, secondo quanto disposto dall'art. 234, comma 5, del d.lgs. 285/1992, con il presente provvedimento entrano in vigore, a margine della strada qui classificata, le norme sulle fasce di rispetto stradali disciplinate dagli artt. 16, 17 e 18 del D.Lgs. 285/1992 e specificate agli artt. 26, 27 e 28 del d.p.r. 495/1992«Regolamento di esecuzione del codice della strada»;

3. di pubblicare la cartografia illustrativa del presente provvedimento sul sito internet della Città metropolitana di Milano;

4. di dichiarare che gli effetti del presente provvedimento inizieranno a decorrere dal giorno di pubblicazione dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

5. di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero delle Infrastrutture, dei trasporti, in attesa dell'istituzione dell'Archivio Nazionale Strade, previsto dall'art. 225 comma 1 lett. a) del d.lgs. 285/1992;

6. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Regione Lombardia, D.G.Trasporti e Mobilità.

Per il presente atto è richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 30 d.lgs. n. 33/2013.

Si attesta che il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, non è classificato a rischio dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per la Città metropolitana di Milano 2022-2024 – (PTPCT 2022/2024).

Contro il presente provvedimento è possibile presentare ai sensi della legge n. 104/2010 ricorso giudiziale al TAR e, in alternativa, ai sensi degli artt. 8 e ss. del d.p.r. n. 1199/71, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 60 gg. e 120gg. dall'avvenuta conoscenza del medesimo.

Il direttore dell'area infrastrutture
Alessandra Tadini

**Città Metropolitana di Milano**
**Area Infrastrutture - Decreto dirigenziale fasc. n 11.14/2008/1 - Classificazione tecnico-funzionale della strada provinciale 17 «Melegnano - confine lodigiano»**

IL DIRETTORE DELL'AREA INFRASTRUTTURE

Premesso che:

– con la Legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni», dal 1° gennaio 2015 la Città metropolitana di Milano è subentrata alla Provincia di Milano, succedendo ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi ed esercitandone le funzioni;
– il comma 44 dell'art. 1 della citata L. 56/2014 specifica le funzioni fondamentali della Città metropolitana e il comma 46 demanda allo Stato e alle Regioni, ciascuno per le proprie competenze, l'attribuzione di funzioni ulteriori alle Città metropolitane tra cui la gestione delle «strade provinciali» nel territorio di competenza;

Visti:

- la deliberazione di Consiglio provinciale num. R.G. n. 63/07 del 13 dicembre 2007, prot. n. 226732/2007, integrata dalla deliberazione del Consiglio metropolitano num. R.G. 27 del 14 luglio 2015, con la quale fu demandato alla Direzione Centrale Trasporti e Viabilità (oggi denominata «Area infrastrutture») il compito di emanare, sulla base dei criteri ivi stabiliti, i provvedimenti di classificazione tecnico-funzionale (ex. art. 2 comma 2 del d.lgs. 285/1992 «codice della strada») delle «strade provinciali»;
- l'art. 13 comma 5 del d.lgs. n. 285/1992, e ss. mm. e ii., a norma del quale i provvedimenti di classificazione tecnico-funzionale delle strade devono essere assunti dagli Enti proprietari delle medesime;

Dato atto:

- che l'itinerario composto dalla Strada Provinciale 17 «Melegnano - Sant'Angelo lodigiano» fu istituito con Regio Decreto n. 537 del 27 novembre 1881 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 3 del 4 gennaio 1882;
- che il tratto lodigiano della Strada Provinciale 17 fu trasferito alla Provincia di Lodi all'atto della sua istituzione, nel1992;
- che il tratto melegnanese della Strada Provinciale 17 fu declassificato a strada comunale e trasferito al Comune di Melegnano per effetto dell'art. 2 comma 7 del d.lgs 285/1992, il quale stabilisce che sono sempre comunali le strade inserite in centri abitati superiori ai 10.000 abitanti;
- che il tratto in Comune di Cerro al Lambro, località Riozzo, fu declassificato al rango di strada comunale con decreto dirigenziale della Regione Lombardia - DG Infrastrutture e Mobilità - n. 13906 del 23 dicembre 2016, pubblicato sul BURL n. 1 del 3 gennaio 2017 e conseguentemente fu ceduto al Comune di Cerro al Lambro;
- che pertanto ad oggi, a seguito delle varie riclassificazioni storicamente intervenute, l'itinerario della Strada Provinciale17 è composto da un unico tratto residuo compreso tra il km 2+300 (intersezione con S.P. 302) e il km 4+848 (confine provinciale), nel Comune di cerro al Lambro;
- che l'Ente proprietario della parte residua della S.P. 17 sopra descritta è la Città metropolitana di Milano;
- che il Responsabile del Procedimento, ai sensi della legge n. 241/90 testo vigente, è Alessandra Tadini – Direttore dell'Area infrastrutture della Città metropolitana di Milano e che l'istruttoria relativa al presente atto è stata effettuata dall'ing. Marco Daleno - Responsabile del Servizio programmazione infrastrutture mobilità;

Ritenuto opportuno classificare, secondo le caratteristiche tecniche e funzionali definite all'art. 2, comma 2, del d.lgs. 285/92 «Codice della Strada», la strada sopra descritta, al fine di assicurare ad esse la tutela prevista dal Codice della strada per la corrispondente categoria tecnico-funzionale;

Rilevato che il presente provvedimento non comporta oneri a carico della Città metropolitana;

Visti e richiamati:

- l'art. 107 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- gli artt. 49 e 51 dello Statuto della Città metropolitana approvato dalla Conferenza metropolitana dei Sindaci con deliberazione R.G. n. 2/2014 del 22 dicembre 2014
- gli artt. 43 e 44 del Testo Unificato del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato dal Consiglio Metropolitano con deliberazione R.G. n. 35/2016 del 23 maggio 2016;
- la L. 190/2012 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione» e s.m.i.;
- il vigente «Piano esecutivo di gestione (PEG) 2022-2024», aggiornato con Decreto del sindaco metropolitano R.G. n.244/2022 del 15 dicembre 2022;
- il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per la Città metropolitana di Milano 2022-2024 – (PTPCT 2022/2024) approvato con decreto sindacale Rep. Gen. n. 86/2022 del 2 maggio 2022;
- il Codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente;
- l'art. 11 comma 5, del vigente Regolamento sul sistema dei controlli interni dell'Ente;

Attestato che:

- Il presente provvedimento non è classificato a rischio dal PTPCT 2022-24, approvato con decreto del Sindaco metropolitano num. 86/2022;
- il presente provvedimento è assunto nel rispetto delle norme sulla riservatezza ai sensi del regolamento (UE) 2016/679del27 aprile 2016 e del d.lgs n. 101/2018;
- risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento, in relazione a quanto previsto dall'art. 2 della L.241/1990, nonchè dall'articolo 14 del Regolamento sui procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi, e che il procedimento non è elencato nella tabella A del Regolamento stesso;
- che i responsabili del procedimento e dell'istruttoria non incorrono nei doveri di assunzione di astensione, sanciti dagli artt. 5 e 6 del Codice di comportamento;
- che l'atto necessita di pubblicazione in Amministrazione trasparente in quanto rientra nella fattispecie normata dall'art. 39 d.lgs. 33/2013;

nell'esprimere la regolarità tecnica del provvedimento, ai sensi dell'art. 147-bis «Controllo di regolarità amministrativa e contabile» del d.lgs. 267/2000;

DECRETA:

1. di attribuire alla Strada Provinciale 17 «Melegnano - confine lodigiano», per i motivi esposti in premessa, la seguente classe tecnico-funzionale definita dall'art. 2, comma 2 del d.lgs. 285/92 «Codice della Strada»:

   «C - strada extraurbana secondaria», al tratto che si sviluppa nel Comune di Cerro al Lambro dal km 2+300 (intersezione con S.P. 302) al km 4+848 (confine con la Provincia di Lodi);

2. di dare atto che, secondo quanto disposto dall'art. 234, comma 5, del d.lgs. 285/1992, con il presente provvedimento entrano in vigore, a margine della strada qui classificata, le norme sulle fasce di rispetto stradali disciplinate dagli artt. 16, 17 e 18 del d.lgs. 285/1992 e specificate agli artt. 26, 27 e 28 del d.p.r. 495/1992«Regolamento di esecuzione del codice della strada»;

3. di pubblicare la cartografia illustrativa del presente provvedimento sul sito internet della Città metropolitana di Milano;

4. di dichiarare che gli effetti del presente provvedimento inizieranno a decorrere dal giorno di pubblicazione dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

5. di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero delle Infrastrutture, dei trasporti, in attesa dell'istituzione dell'Archivio Nazionale Strade, previsto dall'art. 225 comma 1 lett. a) del d.lgs. 285/1992;

6. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Regione Lombardia, D.G. Trasporti e Mobilità.

Per il presente atto è richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 30 d.lgs. n. 33/2013.

Si attesta che il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, non è classificato a rischio dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per la Città metropolitana di Milano 2022-2024 – (PTPCT 2022/2024).

Contro il presente provvedimento è possibile presentare ai sensi della legge n. 104/2010 ricorso giudiziale al TAR e, in alternativa, ai sensi degli artt. 8 e ss. del d.p.r. n. 1199/71, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 60 gg. e 120gg dall'avvenuta conoscenza del medesimo.

Il direttore dell'area infrastrutture
Alessandra Tadini

**Città Metropolitana di Milano**
**Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di rinnovo della concessione in sanatoria con variante sostanziale per piccola derivazione di acque sotterranee,ad uso potabile pubblico, mediante n. 1 pozzo di presa ubicato in via Curiel - Fizzonasco, nel comune di Pieve Emanuele, rilasciata alla società Cap Holding s.p.a.**

Ai sensi e per gli effetti del regolamento regionale n.2 del 24 marzo 2006 la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse Idriche e Attività Estrattive - Servizio Risorse Idriche - Viale Piceno 60 - 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente Cap Holding s.p.a. , con sede in comune di 20142 Milano, Via Rimini 38, il seguente decreto di rinnovo in sanatoria di concessione con variante